



Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 A.C. 2360

Schede di lettura
27 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2360
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	30 gennaio 2020
trasmissione alla Camera:	30 gennaio 2020
assegnazione:	5 febbraio 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente e X Attività produttive
Oneri finanziari:	Sì

Il **progetto SKA** (*Square Kilometre Array*) prevede la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato.

L'infrastruttura, oltre a potenziare enormemente la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta « *multi-beam* » che, a regime, è destinata ad avere applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.

La [storia del progetto SKA](#) ha inizio nel settembre 1993, quando l'*International Union of Radio Science* (URSI) istituì il *Large telescope working group* per cominciare a lavorare a una nuova generazione di radiotelescopi. Nel 1997 otto istituzioni di sei Paesi (Australia, Canada, Cina, India, Paesi Bassi e Stati Uniti) firmarono un *memorandum* di intesa per cooperare in un programma di studio tecnologico finalizzato alla realizzazione di un grandissimo radiotelescopio.

L'Italia entrò in questo processo il **10 agosto 2000**, quando in occasione della riunione dell'Unione astronomica internazionale a Manchester (Regno Unito) siglò, insieme ai rappresentanti di Australia, Canada, Cina, Germania, India, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti un **memorandum d'intesa** per istituire il **Comitato direttivo** internazionale dello *Square Kilometre Array* (*International Square Kilometre Array Steering Committee - ISSC*). Il successivo *Memorandum of Agreement to Collaboration in the Development of the Square Kilometre Array*, sostitutivo del precedente, in vigore dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, ha previsto l'ampliamento del Comitato direttivo da 11 a 21 membri, in ragione di 7 ciascuno per l'Europa, gli Stati Uniti e il resto del mondo.

Un ulteriore **nuovo Accordo di collaborazione internazionale per il programma SKA**, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, venne firmato dai consorzi europei, statunitensi e canadesi dello SKA, dal Comitato di coordinamento australiano dello SKA, dalla *National Research Foundation* in Sud Africa, dagli osservatori astronomici nazionali in Cina e dal *National*

Centre for Radio Astrophysics in India. Tale accordo ha istituito, in sostituzione dell'ISSC, lo *SKA Science and Engineering Committee (SSEC)* che funge da forum primario per le interazioni e le decisioni su questioni scientifiche e tecniche per lo SKA tra i firmatari dell'Accordo di Collaborazione Internazionale. SSEC è composto da 25 membri; l'Italia vi è presente con un rappresentante dell'INAF – Istituto di Radioastronomia.

Il **progetto è ora guidato dalla SKA Organisation, istituita nel dicembre 2011** per formalizzare i rapporti tra i partner internazionali e centralizzare la direzione del progetto. L'ufficio della SKA Organisation, prima basato a Manchester, dal 2012 è ubicato presso il **Jodrell Bank Observatory nel Cheshire, Regno Unito**. La *SKA Organisation*, è una società privata britannica senza fini di lucro. La società non ha un capitale sociale, ma ha membri che sono garanti (a responsabilità limitata) al posto degli azionisti. Gli amministratori del consiglio di amministrazione sono nominati dai membri.

Nel 2012 è stata presa la decisione di costruire lo *Square Kilometre Array (SKA)* in due siti, i deserti di **Australia e Sudafrica**.

L'infrastruttura SKA, uno dei progetti più importanti nelle « *roadmap* » prodotte dall'*European strategy forum on research infrastructures (ESFRI)*, si configura come un progetto d'avanguardia a livello planetario ed è destinato ad aprire la strada allo sviluppo sia sul piano delle scienze astronomiche, sia sul piano delle innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale.

[ESFRI](#) è il forum europeo istituito nel 2002 su mandato del Consiglio, per definire il fabbisogno in infrastrutture internazionali di ricerca per i prossimi due decenni. La [relazione](#) che accompagna il disegno di legge originario (AS 1376) di ratifica della Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array all'esame della Commissione sottolinea, in particolare che la *roadmap* dell' ESFRI sulla strategia a medio-lungo termine delle infrastrutture europee individua quarantaquattro progetti in diversi settori della scienza e della tecnologia, considerati prioritari per l'Europa, con una spesa prevista di circa 20 miliardi di euro nei prossimi dieci-quindici anni, che rappresentano lo 0,8 per cento della spesa totale europea nel settore della ricerca e corrispondono ad un incremento iniziale di spesa del 20 per cento in questo settore. I progetti della *roadmap* si vanno ad aggiungere sia alle infrastrutture internazionali già presenti in Europa, sia alle infrastrutture nazionali che operano già in modo pan-europeo. La *roadmap* rappresenta uno strumento di riferimento per le comunità scientifiche e per i decisori politici degli Stati membri dell'Unione europea. Gli Stati membri elaborano le *roadmap* di strategia nazionale per le infrastrutture.

Attualmente i tredici Stati membri della [SKA Organisation](#) sono Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, **Italia**, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito. Il **nostro Paese**, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia ed è coinvolto in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF): il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore.

La già ricordata [relazione](#) illustrativa evidenzia che la **partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale**, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, e di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividono già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.

Il **rafforzamento del coinvolgimento italiano** nel progetto - si legge nella già citata relazione illustrativa - è arrivato con l'adesione, nel **2006**, allo *Square Kilometre Array Design Studies (SKADS)*, che includeva ventitré partner da tredici Paesi. Da quel momento in poi il ruolo dell'Italia, anche dal punto vista politico, è andato crescendo. Il passo successivo è venuto con l'adesione, con l'aiuto dei fondi europei, alla *Preparatory phase proposal for the Square Kilometre Array (PrepSKA)* per la preparazione delle prime fasi organizzative del progetto. Nel 2010 veniva costituito l'*Agencies SKA Group (ASG)*, che riunisce trenta progetti e le maggiori agenzie di finanziamento dei Paesi interessati al progetto, con l'intento di fornire un indirizzo su questioni non propriamente tecniche e scientifiche del programma SKA; proprio durante il *meeting* dell'ASG a Roma, il 30 marzo 2011, venne sottoscritta la lettera d'intenti che ha portato poi alla fondazione della *SKA Organization*, sottoscritta, come detto, ad Amsterdam alla fine del 2011.

La Convenzione all'esame provvede alla costituzione dell'Osservatorio SKA, un'organizzazione intergovernativa, che subentra alla precedente società privata di diritto britannico **SKA Organisation**, ponendosi quale **nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dei telescopi SKA in Australia e in Sudafrica**. Le trattative formali per la stesura della Convenzione sono iniziate nel 2015 e si sono concluse con la firma della Convenzione a Roma il 12 marzo scorso. Tra i primi firmatari figurano Australia, Cina, **Italia**, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. A questi sette membri fondatori dello SKA Observatory dovrebbero affiancarsi **India e Svezia**, che hanno partecipato ai negoziati, ed altri Stati.

Contenuto della Convenzione

La **Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array-SKAO, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019** all'esame della Commissione istituisce l'osservatorio ***Square Kilometre Array - SKAO***, organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, che ha come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello *Square Kilometre Array*.

Il testo della Convenzione si compone di **20 articoli**.

L'**articolo 1** contiene le **definizioni** utilizzate nel testo della Convenzione e nei relativi allegati, l'**Allegato A, Protocollo sui privilegi e le immunità** e l'**Allegato B, Protocollo finanziario**.

L'**articolo 2** istituisce lo **SKAO - Osservatorio Square Kilometre Array**, con sede nel Regno Unito, come una organizzazione internazionale avente personalità giuridica con i poteri di contrattare, di disporre di proprietà mobili e di avviare procedure aventi valore legale nonché l'obbligo di addivenire ad accordi bilaterali con i Paesi presso i quali l'infrastruttura SKA sarà dislocata.

L'**articolo 3** individua le **finalità di SKAO** che consistono nel facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di implementare il progetto SKA.

L'**articolo 4** stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i **privilegi e le immunità** riportati nello specifico **Allegato A**, che è parte integrante della Convenzione.

L'**articolo 5** illustra i requisiti tecnici che il radiotelescopio dovrà soddisfare e introduce la distinzione fra la fase I del programma, SKA-1, e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del *Council* dell'organizzazione (di cui ai successivi articoli 7 e 8 della Convenzione in esame).

Con l'**articolo 6** si stabilisce che le Parti della Convenzione in esame saranno Membri di SKAO e che soggetti titolati ad aderire alla organizzazione sono gli Stati e le organizzazioni internazionali. Le categorie di adesione sono distinte in membri e membri associati, dove questi ultimi non possono beneficiare degli stessi diritti riconosciuti agli Stati membri.

L'**articolo 7** disciplina l'impianto organizzativo di SKAO, indicando quali organi di governo il Consiglio ed il Direttore generale;

L'**articolo 8** delinea i poteri del **Consiglio**, quale **organo direttivo di SKAO** nel quale siedono massimo due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto. Il Consiglio è responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO come pure della buona gestione e della realizzazione degli obiettivi. Oltre alle funzioni indicate in vari punti dell'articolato della Convenzione, il Consiglio ha in carico le seguenti:

- a. nomina il Direttore generale e approva la nomina del personale di altro livello;
- b. approva politiche, regole e regolamenti SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonché l'accesso a SKA e ai suoi dati;
- c. approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull'attività finanziaria;
- d. nomina i revisori dei conti;
- e. approva e pubblica i bilanci annuali;
- f. approva e pubblica le relazioni annuali;
- g. adotta ogni opportuna misura necessaria al funzionamento di SKAO.

La norma stabilisce in due terzi del numero di partecipanti alle riunioni del consiglio il quorum di validità delle stesse, mentre la maggioranza necessaria per le approvazioni delle risoluzioni è di due terzi dei voti, salvo diversa indicazione. Gli assenti o gli astenuti non contribuiscono al conteggio per le soglie di voto.

L'organismo è presieduto da un presidente eletto in seno ad esso con un mandato di due anni prorogabili una sola volta. È prevista l'elezione di un vice presidente, con le stesse modalità. Il presidente convoca le riunioni del Consiglio, che avranno luogo almeno una volta l'anno. Il Consiglio istituirà un Comitato finanziario nel cui ambito ogni membro dovrà essere rappresentato; ulteriori comitati necessari al conseguimento delle finalità di SKAO possono essere istituiti dal Consiglio, che ne stabilirà mandato e adesione.

L'**articolo 9** stabilisce ruolo e funzioni del direttore generale, che è il rappresentante legale della organizzazione ed ha i poteri dell'amministratore delegato; in particolare, il direttore generale esercita i poteri finanziari ed esecutivi, secondo le direttive del Consiglio, per il funzionamento dell'organizzazione. Egli deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rapporto annuale, le previsioni di spesa, il rapporto degli *auditors* e le nomine delle diverse posizioni organizzative; deve partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; è responsabile della gestione generale dell'osservatorio nonché della salute e sicurezza del personale.

L'**articolo 10** disciplina gli **aspetti finanziari** imponendo il rispetto dei termini previsti dal protocollo finanziario contenuto nell'Allegato B e stabilisce che le quote di contribuzione devono essere definite secondo le previsioni di budget approvate dal Consiglio e proporzionali al valore cumulativo della contribuzione complessiva stabilita per la realizzazione del progetto SKA.

L'**articolo 11** è dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

La **disciplina di appalti e acquisti** è contenuta nell'**articolo 12**, ai sensi del quale l'acquisizione di beni e di servizi può avvenire attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi, da parte degli Stati membri. Le politiche e le regole di acquisto sono definite dal Consiglio; è stabilito che gli appalti vengano attuati sulla base dei principi di ritorno bilanciato, equità, trasparenza e competitività.

L'**articolo 13** stabilisce il principio che l'**accesso al tempo osservativo** dei telescopi di SKA e a tutte le risorse del progetto dovrà essere conforme al Regolamento di accesso approvato all'unanimità dal Consiglio. L'accesso dei membri e dei membri associati sarà proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo diversa decisione adottata dal Consiglio all'unanimità.

L'**articolo 14** rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali controversie fra i membri, non risolvibili in via negoziale.

La [Corte permanente di arbitrato](#) (*Permanent Court of Arbitration-PCA*) è un'organizzazione intergovernativa cui aderiscono 122 parti contraenti, istituita nel 1899 (l'Italia ne fa parte dal 1900) per facilitare l'arbitrato e altre forme di risoluzione delle controversie tra gli Stati. La struttura organizzativa della PCA si compone di un Consiglio di amministrazione, che ne supervisiona le politiche e i bilanci, un collegio di potenziali arbitri indipendenti (*Members of the Court*) e il Segretariato (*International Bureau*), guidato dal Segretario generale.

L'**articolo 15** stabilisce la procedura per emendare la Convenzione.

L'**articolo 16** disciplina il recesso dalla Convenzione, che sarà possibile trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore, in forma scritta, e a condizione che il membro che intende recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo diversa determinazione del Consiglio. L'efficacia dell'uscita decorre dopo dodici mesi dalla data di notifica.

L'**articolo 17** riguarda le modalità di dissoluzione dell'organizzazione sancendo l'obbligo della divisione *pro rata* delle obbligazioni intercorse sino alla data di deliberazione della dissoluzione.

L'**articolo 18** disciplina la gestione del mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte verso l'organizzazione, stabilendo la sospensione dei diritti di voto del membro inadempiente come conseguenza della mancata risposta di questi rispetto alla notifica ad adempiere da parte del Consiglio.

L'**articolo 19** stabilisce che la Convenzione, aperta alla firma a Roma il 19 marzo 2019, lo è dal giorno successivo presso il depositario, per i seguenti paesi: Australia, Repubblica popolare cinese, India, Repubblica italiana, Regno dei Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica del Portogallo, Regno di Svezia, Repubblica del Sud Africa, Regno Unito. (par.1). La Convenzione è sottoposta alle procedure di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei paesi di cui al par. 1 in conformità con le rispettive normative nazionali. L'entrata in vigore avverrà trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di Australia, Repubblica Sudafricana, Regno Unito (*ovvero dei paesi ospiti*) e di altri due firmatari (par. 2) restando comunque aperta all'adesione di nuovi membri o associati, secondo le procedure di cui all'articolo 6 della Convenzione stessa (par. 3).

L'**articolo 20** stabilisce il **deposito della Convenzione presso il Governo del Regno Unito**,

definendo, altresì gli obblighi di deposito nonché di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Si segnala che, alla data odierna, solo i **sette paesi fondatori** della *Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array*, ossia Australia, Cina, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito risultano averla firmata; soltanto i **Paesi Bassi hanno completato le procedure di ratifica** depositando il relativo strumento il 31 luglio 2019 (qui il [link](#) allo status delle ratifiche).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione si compone di 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'**articolo 3** contiene le **disposizioni finanziarie** e autorizza la spesa di **12 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2029 per le spese di costruzione e di 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2030 per le spese di gestione** da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica per fare fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio *Square Kilometre Array*, di cui all'articolo 10 della Convenzione; la spesa di **7.680 euro annui a decorrere dal 2020 è autorizzata per le spese di missione**, di cui all'articolo 8 della Convenzione (comma 1). Il comma 2 contiene la clausola di copertura e stabilisce che:

- a. quanto alla somma di 10 milioni di euro per ciascuna anno dal 2020 al 2029 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b. quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria** dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo in esame, con la sola esclusione di quelle degli articoli 8 e 10 sopra ricordati (comma 1)l'articolo 2, paragrafo 1 relative alle consultazioni tra le Parti (comma 1). Agli oneri eventualmente derivanti dalla risoluzione di controversie (articolo 14) e ai prestiti e passività, previsti dell'articolo 8 dell'Allegato B (Protocollo finanziario) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

L'**articolo 5**, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento ([A.S. 1376](#)) il 30 gennaio 2020, in un testo modificato con riferimento al solo articolo 3 e limitatamente all'aggiornamento della decorrenza degli oneri finanziari.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

